



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificatan.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 16 maggio 2007.

LEGGE 29 MAGGIO 2007 N.66

MODIFICHE ALLA LEGGE 13 OTTOBRE 1984 N.91 (ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI)

.....

Art. 7

L'articolo 12 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 12
(Applicazione dell'imposta)

1. L'imposta generale è riscossa come segue:

- a) per le persone fisiche, applicando l'aliquota progressiva per scaglioni indicata nella tabella allegata alla presente legge;
 - b) per i soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 applicando **l'aliquota proporzionale del 17%**;
 - c) per i soggetti di cui agli articoli 19, 26, 27 bis e 35, applicando per il reddito d'impresa o lavoro autonomo l'aliquota proporzionale del 17% e per gli altri redditi quella progressiva per scaglioni che risulta dalla somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo; tali soggetti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono optare per l'applicazione dell'aliquota progressiva per scaglioni anche sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
2. Per i soggetti di cui al punto c), le passività previste dall'articolo 6 si deducono primariamente dai redditi che sono stati sommati rispettivamente a quello di impresa o a quello di lavoro autonomo.”.

.....

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 maggio 2007/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta